


Corso regionale di aggiornamento per addetti alla gestione del servizio archivistico degli enti locali

Diritto di accesso, consultabilità degli archivi e rispetto della privacy nella vigente normativa

Franco Cardin - Belluno - 2010




Corso regionale di aggiornamento per addetti alla gestione del servizio archivistico degli enti locali

ARGOMENTI DA TRATTARE

- Normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03);
- Diritto di accesso ai documenti amministrativi & diritto alla protezione dei dati personali (Legge 241/90 e D.Lgs. 196/03);
- Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (D.lgs. 42/04 e D.Lgs. 196/03);
- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (allegato A.2. del D.Lgs. 196/03);

Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Il Codice ha riunito in un unico corpo normativo - integrandole, razionalizzandole e in alcuni punti semplificandole - le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la cui disciplina si era formata nel tempo con vari interventi integrativi e modificativi della L. 675/96,
- Il Codice si compone di tre parti:
 - **la prima**, recante le **disposizioni generali** applicabili a tutti i trattamenti ed alcune ulteriori regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o privati;
 - **la seconda**, nella quale sono riunite **disposizioni particolari** esclusive per alcuni trattamenti, che integrano o in qualche caso derogano alle disposizioni generali della parte prima;
 - **la terza**, concernente la **tutela amministrativa e giurisdizionale dell'interessato**, i **controlli** ed il **sistema delle sanzioni**;



Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

ARTICOLO 1

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale (modifica introdotta dall'art. 4, comma 9, della legge n. 15 del 2009)



questo articolo rappresenta un' importante innovazione rispetto alla precedente disciplina (L. 675/96 e successive integrazioni) in quanto ha introdotto nel nostro ordinamento un **nuovo diritto fondamentale della persona**, più forte e autonomo rispetto al più generale diritto alla riservatezza

Contestualizzazione del nuovo diritto e qualificazione dell'attività di trattamento dei dati personali


- Il nuovo diritto nasce in un contesto storico dove il patrimonio informativo di ciascuno è tendenzialmente un patrimonio circolante, destinato ad essere sottoposto ad uso da parte di altri soggetti per le finalità più varie (es. internet)
- L'attività di trattamento dei dati personali viene qualificata dall'art. 15 del codice come **attività pericolosa**



“Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art.11”

Il codice ha ribaltato la concezione storica del dato

prima del codice il dato veniva generalmente trattato dalle aziende (pubbliche e private) come se fosse loro



Oggi il dato è dell'**interessato**



Il concetto di dato

Il dato è sinonimo di informazione



può rientrare in tale categoria concettuale **qualsiasi elemento che abbia contenuto informativo** e, quindi, non solo le espressioni alfanumeriche ma anche **suoni** o **immagini** (es. videosorveglianza)

Alcune indispensabili definizioni

dato personale



qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (es. numero di matricola).



Parere 4/2007 sul concetto di dati personali adottato dal gruppo di lavoro per la protezione dei dati personali il 20 giugno
(www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1496512)

Alcune indispensabili definizioni



dati identificativi



i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

Alcune indispensabili definizioni



dati sensibili



i dati personali idonei a rivelare:

- l'origine razziale ed etnica;
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere e le opinioni politiche;
- l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- lo stato di salute e la vita sessuale;

Alcune indispensabili definizioni



dati giudiziari



i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di **casellario giudiziale**, di **anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato;



Alcune indispensabili definizioni

trattamento



qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la **raccolta**, la **registrazione**, l'**organizzazione**, la **conservazione**, la **consultazione**, l'**elaborazione**, la **modificazione**, la **selezione**, l'**estrazione**, il **raffronto**, l'**utilizzo**, l'**interconnessione**, il **blocco**, la **comunicazione**, la **diffusione**, la **cancellazione** e la **distruzione** di dati, anche se non registrati in una banca di dati

Processo di trattamento





Nozione di comunicazione

dare conoscenza dei dati personali

- a uno o più soggetti determinati
- diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati
- in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione




Nozione di diffusione

dare conoscenza dei dati personali

- a soggetti indeterminati (es. albo aziendale, sito internet)
- in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

Le figure soggettive coinvolte in un processo di trattamento



Alcune indispensabili definizioni

interessato



la persona fisica , la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

titolare



la persona fisica, la persona giuridica, **la pubblica amministrazione** e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle **finalità**, alle **modalità** del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, **ivi compreso il profilo della sicurezza**;



quando il trattamento è effettuato da una P.A. titolare del trattamento è **l'ente nel suo complesso**

Il responsabile del trattamento – caratteristiche (art.29)

- designazione **facoltativa**;
- se designato, il responsabile deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- affidamento per iscritto di compiti analiticamente specificati;
- effettuazione dei trattamenti attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare;
- vigilanza del titolare, anche tramite visite periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni.



Culpa in eligendo e culpa in vigilando



Il responsabile del trattamento – compiti

- individuazione ambito del trattamento degli incaricati;
- adozione misure minime di sicurezza;
- monitoraggio e controllo del processo di trattamento;
- informativa agli interessati e, se dovuto, acquisizione del consenso;
- gestione diritti di accesso e altre richieste degli interessati;

Incaricati del trattamento (art.30)

incaricati



le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile



La designazione deve essere effettuata per iscritto e deve individuare puntualmente **l'ambito del trattamento consentito**

Principi generali del codice (art. 3)

Principio
di necessità



I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati **riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali**, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (**trattamento disgiunto**)

Principi generali del codice (art. 11)



Principio di liceità e correttezza del trattamento



il trattamento dei dati personali deve essere **conforme alla legge e ai regolamenti**

Principio di finalità



per ogni trattamento occorre uno scopo **determinato, esplicito e legittimo** (informativa ex. art. 13)

Principi generali del codice (art. 11)



Principio di qualità ed esattezza dei dati trattati



I dati oggetto di trattamento devono essere **esatti, aggiornati e completi**

Principio di proporzionalità e adeguatezza



i dati oggetto di trattamento devono essere **pertinenti e non eccedenti** rispetto alle finalità



Principi generali del codice

Principio di
indispensabilità



per quanto attiene il trattamento dei dati **sensibili** e **giudiziari** riguarda:


- i **dati** che possono essere trattati
- le **operazioni** che possono essere eseguite



I diritti dell'interessato

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti


- ❑ l'interessato ha **sempre** il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal titolare (origine, finalità, modalità, comunicazione).
- ❑ quando i dati non sono del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di chiederne e ottenere **l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione**.
- ❑ quando i dati sono trattati in violazione della legge, l'interessato ha diritto di ottenerne la **cancellazione, l'anonimizzazione e il blocco**.
- ❑ l'interessato ha diritto di **opporvi** al trattamento dei propri dati per motivi legittimi o per invio di materiale pubblicitario o per ricerche di mercato.



I codici di deontologia e buona condotta (art. 12)

- ❑ Il Garante promuove, nell'ambito delle categorie interessate, la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta per determinati specifici settori;
- ❑ i codici sono pubblicati nella G.U. e sono riportati nell'allegato A) del D.Lgs. 196/03;
- ❑ Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona condotta costituisce **condizione essenziale per la liceità e correttezza** del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici e privati.

Codici di deontologia contenuti nell'allegato A)




- A.1. - Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali **nell'esercizio dell'attività giornalistica**;
- A.2. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali **per scopi storici**;
- A.3. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del **sistema statistico nazionale**;
- A.4. – Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per **scopi statistici e scientifici**;
- A.5. – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di **crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti**.
- A.6. – Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere **investigazioni difensive**;



Informativa all'interessato (art.13)

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono **previamente** informati, oralmente o per iscritto, circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art.7,
- gli estremi identificativi del titolare e, se designati, dei responsabili



Regole applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici



Trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 18)

- Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito **soltanto** per lo **svolgimento delle funzioni istituzionali**;
- Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici **non devono** richiedere il **consenso dell'interessato** (ma devono **sempre** dare l'informativa)
- Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione

Trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (art.19)




- nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali i soggetti pubblici possono trattare dati **diversi da quelli sensibili e giudiziari** anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento;
- La **comunicazione** di tali dati tra soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento di fini istituzionali; in questo secondo caso la comunicazione può essere effettuata decorso il termine di 45 giorni dalla comunicazione al Garante (art. 39)
- La **comunicazione** di tali dati da un soggetto pubblico a privati o enti pubblici economici o la **diffusione** sono ammesse **solo** quando sono previste da una norma di legge o di regolamento

Trattamento di dati sensibili e giudiziari (artt. 20 e 21)

Il trattamento è consentito **solo se** autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i **tipi di dati** che possono essere trattati, le **operazioni eseguibili** e le **finalità di rilevante interesse pubblico perseguite**.

Diversamente


Art. 20 – comma 2
Identificazione dei tipi di dati
e di operazioni con atto di
natura regolamentare




Art. 20 – comma 3
E' necessario chiedere al
Garante l'individuazione delle
attività che perseguono finalità
di rilevante interesse pubblico

Sicurezza dei dati e dei sistemi: misure idonee e preventive

Art. 31 "Obblighi di sicurezza" – I dati personali oggetto di trattamento sono



in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di:





Art. 33 - Misure minime

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento **sono comunque tenuti** ad adottare le misure minime individuate nel presente capo, **volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali**

Sicurezza dei dati e dei sistemi: misure minime

I trattamenti sono consentiti **solo se** sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:


Art. 34 – trattamenti con strumenti elettronici


- autenticazione informatica e gestione delle credenziali di autenticazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito di trattamento;
- protezione degli strumenti elettronici;
- custodia di copie di sicurezza;
- tenuta di un aggiornato DPS;
- tecniche di cifratura per i dati sulla salute e la vita sessuale

Art. 35 – trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito di trattamento;
- procedure per idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati;
- conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato

Le misure di sicurezza idonee e minime





Diritto di accesso ai documenti
amministrativi (legge 241/90)

&

Diritto alla protezione dei dati
personali (D.lgs.. 196/03)

Art. 22 della legge 241/90 (definizioni)



Art. 22 della Legge 241/90 (definizioni)

- per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

Art. 22 della Legge 241/90 (principi)



- L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue **rilevanti finalità di pubblico interesse**, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza;
- tutti i documenti amministrativi sono accessibili **ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6**;
- non sono accessibili le informazioni in possesso di una P.A. che non abbiano la forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 in materia di accesso a dati personali da parte dell'interessato;
- il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere;

Art. 24 della Legge 241/90 (esclusioni)



Articolo 24, comma 7

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia **strettamente indispensabile** e nei termini previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 196/2003, **in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.**

Art. 59 del D.Lgs. 196/2003



Presupposti, modalità e limiti per l'accesso ai documenti amministrativi, **anche se contenenti dati sensibili**, nonché la relativa tutela giurisdizionale, restano definiti dalla legge che disciplina specificamente questa materia (legge 241/1990). **Le attività che servono ad applicare questa legge sono riconosciute di rilevante interesse pubblico.**

Art. 60 del D.Lgs. 196/2003



L'accesso a documenti amministrativi contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di un'altra persona è ammesso **solo** se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di **rango almeno pari** ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.



Art. 3 del DPR 184/2006

- ❑ La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti **controinteressati**, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
- ❑ I soggetti **controinteressati** sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi (cioè degli altri documenti appartenenti al medesimo procedimento).
- ❑ Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i **controinteressati** possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.


Provvedimento Generale del Garante del 9 luglio 2003 sui "diritti di pari rango" 1/3

- concreta valutazione dei diritti coinvolti (non il diritto di azione e di difesa, quanto il diritto sostanziale che si vuole difendere);
- applicazione del principio di **indispensabilità, pertinenza e non eccedenza** (possibile accoglimento solo parziale della richiesta di accesso; opportunità di interpellare anticipatamente l'interessato per garantirgli la possibilità di opporsi per motivi legittimi al trattamento);

Provvedimento Generale del Garante del 9 luglio 2003 sui "diritti di pari rango" 2/3



- richiesta di accesso formulata ad una P.A. ai sensi della legge 241/90: il Garante nell'evidenziare che la normativa in materia di protezione dei dati personali non ha abrogato la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, ha confermato la legittimità dell'accesso anche ai dati sensibili **necessari** per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo";
- comunicazione a terzi, da parte di un soggetto privato, di dati personali sulla salute e la vita sessuale (es. casa di cura privata);

Provvedimento Generale del Garante del 9 luglio 2003 sui "diritti di pari rango" 3/3



- il principio del pari rango si applica anche nel caso di richiesta di accesso o di comunicazione di dati formulata dal difensore ai sensi della **disciplina sulle investigazioni difensive introdotta dalla legge 397/2000**;
- l'utilizzazione dei dati e dei documenti può avvenire, anche da parte dei difensori, solo per le finalità dapprima dichiarate e se ancora strettamente indispensabili, pertinenti e non eccedenti al momento del loro concreto utilizzo.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi & Diritto alla protezione dei dati personali (art.59 codice privacy)



dati identificativi



- verifica interesse
- accesso ai dati **pertinenti**

dati sensibili o giudiziari



- verifica interesse
- accesso ai dati **indispensabili**

Diritto di accesso ai documenti amministrativi & Diritto alla protezione dei dati personali (art. 60 codice privacy)

Documento amministrativo contenente
dati idonei a rivelare lo stato di salute



verifica interesse **diretto, concreto e attuale**



verifica della **parità di rango** (il richiedente deve agire per la tutela di un diritto della personalità o di un diritto o libertà fondamentale e inviolabile)




accesso ai soli dati di terzi **indispensabili**

Consiglio di Stato – Sezione V - Sentenza n. 668 del 14.11.2006





- Il marito ha diritto di accedere alla cartella clinica della moglie se vi è la necessità di ottenere i dati sanitari per iniziare un'azione giudiziaria di annullamento del matrimonio davanti al competente Tribunale ecclesiastico;
- Secondo i giudici, il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla protezione dei dati sulla salute perché **“coinvolge un significativo diritto della personalità”**



La consultabilità dei documenti degli archivi e la tutela della riservatezza

Parte II del D.Lgs. 196/03 - Disposizioni relative a specifici settori





D.Lgs. 196/2003 – art. 98 – comma 1 – lett. a)

Si considerano di **rilevante interesse pubblico**, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

“per scopi storici, concernenti la **conservazione**, **l’ordinamento** e la **comunicazione** dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 490/99”
(ora sostituito dal D.Lgs. 42/2004);



D.Lgs. 196/2003 - art. 99

- il trattamento di dati personali effettuato per scopi **storici**, statistici o scientifici **è considerato compatibile** con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati;
- il trattamento di dati personali effettuato per scopi **storici**, statistici o scientifici può essere effettuato **anche oltre il periodo di tempo** necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati;
- per scopi **storici**, statistici o scientifici possono comunque essere **conservati** o **ceduti ad altro titolare** i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art. 16 del D.Lgs. 196/2003

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, **purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili** agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare **per scopi storici, statistici o scientifici**, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12;



D.Lgs. 196/2003 – art. 101

- I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'art. 11;
- I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se **pertinenti** e **indispensabili** per il perseguimento di tali scopi (compresa l'eventuale operazione di diffusione);
- i dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico;



D.Lgs. 196/2003 – art. 103

La **consultazione** dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal D.Lgs. 490/99, (ora sostituito dal D.Lgs. 42/2004)

D.Lgs. 42/2004 – art. 122

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici **sono liberamente consultabili**, ad eccezione:

- di quelli dichiarati di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili **cinquanta anni dopo la loro data**;
- di quelli contenenti i dati sensibili che diventano consultabili **quaranta anni dopo la loro data**. Il termine diventa di **settanta anni** se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.



anteriamente ai predetti termini i documenti restano accessibili ai sensi della Legge 241/1990.



D.Lgs. 42/2004 – art. 123

Il Ministero dell'interno, previo parere del Direttore dell'Archivio di Stato competente – o del rispettivo soprintendente archivistico per gli archivi delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali - e udita l'apposita commissione sulla consultabilità, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nell'art. 122.



i documenti, comunque, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

D.Lgs. 42/2004 – art. 124




Sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero dei beni culturali lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri **archivi correnti e di deposito.**



D.Lgs. 42/2004 – art. 126

- I documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla eventuale documentazione relativa all'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- L'interessato, inoltre, può chiedere il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della sua dignità , riservatezza o identità personale;
- La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali deve avvenire nel rispetto delle regole contenute nel **codice di deontologia e di buona condotta allegato A. 2 al D.Lgs. 196/2003.**




Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Nel **preambolo** è evidenziato:

- che in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento dei trattamenti per scopi storici, **non vi è l'obbligo di richiedere agli interessati il consenso;**
- che l'osservanza delle previsioni del codice di deontologia, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati;
- che il codice individua:
 - alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti;
 - particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)



I **principi generali** del codice di deontologia:


- le disposizioni si applicano ai documenti conservati presso gli archivi (correnti, di deposito e storici) delle pubbliche amministrazioni e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico;
- l'utilizzazione dei dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, deve avvenire nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti: 1/3

Per “**archivista**” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione, che abbia responsabilità di **controllare**, **acquisire**, **trattare**, **conservare**, **restaurare** e **gestire** archivi storici, correnti o di deposito della P.A., nonché archivi privati dichiarati o non di notevole interesse storico.

- **favorire** il recupero, l’acquisizione e la tutela dei documenti anche attraverso l’aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
- **tutelare** l’integrità degli archivi e l’autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, garantendone la conservazione permanente;



Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti: 2/3

- **salvaguardare** la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
- **assicurare** il rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 finalizzate a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti (consultazione in copia, conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati);
- **promuovere** il più largo accesso agli archivi favorendo l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti, fornendo al richiedente gli strumenti di ricerca e idonee indicazioni per una loro agevole consultazione;

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti: 3/3


- **informare** il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perchè esclusi dalla consultazione;
- **non fare uso** delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati;
- **mantenere** riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività (anche dopo la cessazione della stessa);

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti: 1/3

Per “**utente**” si intende chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.


- **adottare**, durante le attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, le modalità più opportune per garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate;
- **utilizzare** i documenti conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità;



Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti: 2/3


- **l'interpretazione dell'utente**, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite;
- **astenersi**, nel far riferimento allo stato di salute delle persone, dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile;



Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

Le regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti: 3/3

- **rispettare** la sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche, nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica;
- **valutare**, con riferimento al principio della pertinenza, se diffondere i singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché i documenti nel loro complesso;
- **fornire** l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 salvo i casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati;



Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (Allegato A.2 al D.Lgs.196/2003)

La **violazione delle regole di condotta** comporta:

- per gli **archivisti** che operano nell'ambito degli archivi pubblici l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- per gli **utenti** l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge o l'esclusione temporanea dalle sale di studio degli archivi.



Alcuni siti dove trovare i testi normativi e materiali di approfondimento

www.garanteprivacy.it

www.interlex.it

www.altalex.com

www.giurdanella.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

franco.cardin@sanita.padova.it